

## DOMANDE FREQUENTI IN TEMA DI:

### A) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

#### **Che cos'è l'amministrazione di sostegno?**

L'amministrazione di sostegno è una figura introdotta nel codice civile (artt. 404 e seguenti) con la legge 6/2004 al fine di fornire una forma di assistenza e di protezione mirata a soddisfare le specifiche esigenze di chi, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si è così voluto porre rimedio alla rigidità, alle lungaggini procedurali ed ai notevoli costi che caratterizzavano (e caratterizzano tuttora) le forme di tutela fino a quel momento previste dalla legge per le predette situazioni di infermità/difficoltà, cioè l'interdizione e l'inabilitazione.

L'idea alla base della figura dell'amministratore di sostegno è quella di "intervenire in aiuto" che corrisponde a quello spirito con cui, in ogni famiglia, ci si occupa e ci si preoccupa dei componenti più deboli, come accade per i bambini affetti da Sindrome di Williams.

#### **Quando e perché è opportuno ricorrere all'amministratore di sostegno per un bambino affetto da Sindrome di Williams?**

Il momento in cui va valutata la necessità della nomina dell'amministratore di sostegno per un bambino affetto da Sindrome di Williams è tipicamente quello del raggiungimento della maggiore età.

Infatti, il minore è per legge incapace di agire, ossia non può acquistare ed esercitare diritti e/o assumere obblighi, salvo che intervengano coloro che ne hanno la rappresentanza legale (cioè il padre, la madre o il tutore). In altre parole, tutti gli atti posti in essere dal minore senza l'intervento dei suoi legali rappresentanti sono di regola annullabili semplicemente dimostrando la minore età dell'interessato e senza doverne dimostrare l'incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto (a questa regola si fa eccezione solo per alcuni specifici casi previsti dalla legge, come per taluni rapporti di lavoro).

Con il raggiungimento della maggiore età si acquista la capacità *legale* di agire, ossia l'idoneità a compiere tutti gli atti per i quali la legge non stabilisca eccezionalmente un'età diversa. La legge, in sostanza, fissa con un criterio generale un'età, uguale per tutti, al raggiungimento della quale si ritiene che ogni individuo abbia raggiunto la maturità psichica necessaria a fargli assumere validamente ogni decisione che lo riguarda.

Può però verificarsi la situazione in cui un individuo, benché legalmente capace (in quanto maggiorenne), non sia in concreto in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie. Si parla in tal caso di incapacità *naturale* o *di fatto*.

Se una persona incapace *naturale* pone in essere un atto giuridico dannoso (sottoscrive, ad esempio, come spesso succede, un modulo per l'acquisto di un'enciclopedia che lo impegna ad un oneroso pagamento rateale), quell'atto può essere annullato solo se ne risulti un grave pregiudizio all'interessato e attraverso un lungo, costoso e difficile giudizio, nel corso del quale si dovrà dar prova dell'incapacità di intendere e volere dell'interessato al momento del compimento dell'atto e della malafede della controparte.

Fino al 2004, come si è detto, la legge prevedeva solo i rimedi dell'interdizione (prevista per le persone in una condizione di abituale infermità mentale tale da renderle incapaci di provvedere ai propri interessi) e dell'inabilitazione (prevista per le persone in una condizione di abituale infermità mentale non così grave da rendere necessaria l'interdizione).

Oggi, invece, a tutela di una persona non pienamente capace di intendere e di volere - come può accadere per ragazzi affetti da Sindrome di Williams - è possibile ricorrere al giudice tutelare che, esaminata la situazione del ragazzo, individuerà quali specifici atti debbano essere compiuti con

l'intervento dell'amministratore di sostegno, a pena dell'annullabilità degli atti stessi. Si ottiene così una forma di tutela veloce, non costosa e, soprattutto, adeguata alla specifica situazione dell'interessato che non viene privato della capacità di agire per tutti gli altri atti che non richiedano l'intervento dell'amministratore di sostegno.

Quando l'interessato è un ragazzo appena divenuto maggiorenne, di regola, si preferisce nominare amministratore di sostegno un suo genitore. In tal modo, l'equilibrio dei rapporti familiari non subisce alcuna modificazione. Infatti, il genitore può continuare a proteggere il proprio figlio, sia pur maggiorenne, come aveva già fatto durante il periodo della sua minore età.

## **B) INVALIDITA' CIVILE**

**È possibile presentare domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di *handicap* grave anche in difetto di problemi di deambulazione?**

Sì, perché, come anche stabilito dalla Corte di cassazione con una serie di recenti pronunce:

1. per accedere all'indennità di accompagnamento è necessario un grado di invalidità del 100% (cioè l'invalidità totale), in concomitanza con il requisito:
  - dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; oppure
  - dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
2. l'indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta a coloro i quali, pur essendo in condizione di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, tipici dell'età, non siano in grado di uscire e camminare da soli fuori dalla propria abitazione per provvedere alle proprie necessità (per esempio per il rifornimento di viveri e di medicinali);
3. per imporre alle Commissioni di riconoscere l'indennità di accompagnamento basta l'incapacità dell'interessato di compiere anche un solo atto importante della vita quotidiana (come per esempio è, per molti minori con Sindrome di Williams, il tornare da scuola a casa da soli);
4. non può ritenersi capace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita chi ha la mera capacità esecutiva dell'atto, vale a dire chi si veste, si lava, si pettina, si muove, si nutre solo se qualcuno lo sollecita ad eseguire tali atti. A queste persone va pertanto riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento.

**Che fare quando il verbale di accertamento dell'invalidità civile e dello stato di *handicap* non siano favorevoli?**

Quando il verbale di accertamento dell'invalidità civile (ai fini dell'indennità di accompagnamento) e dello stato di *handicap* grave non sia ritenuto rispondente alla situazione dell'interessato occorre impugnarlo.

La normativa attuale ammette per tale impugnazione solo il ricorso in giudizio entro il termine, a pena di decadenza, di 180 giorni dalla data in cui è stato notificato il verbale di accertamento sanitario. Non è ammesso né il ricorso amministrativo né il riesame.

E' necessario rivolgersi ad un avvocato, esperto in materia, che esamini la situazione e promuova - se del caso - il giudizio.

Avv. Paola Nobili

[avv.paolanobili@libero.it](mailto:avv.paolanobili@libero.it)